

**IN BREVE n. 05 - 2024**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

**INPS - MINIMALI E MASSIMALI RETRIBUTIVI PER IL 2024** da DplMo -  
fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 21 del 25 gennaio 2024, comunica, relativamente all'anno 2024, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

In particolare, la circolare definisce:

1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo
3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
  - 3.1 Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984)
  - 3.2 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958)
  - 3.3 Lavoratori a domicilio
4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%
6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
9. Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri
  - 10.1 Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
  - 10.2 Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
  - 10.3 Precisazioni
  - 10.4 Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato
11. Lavoratori sportivi: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri

- 11.1 Lavoratori sportivi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
- 11.2 Lavoratori sportivi già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
- 11.3 Precisazioni
- 12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica
  - 12.1 Precisazioni
  - 12.2 Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico
  - 12.3 Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001
- 13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2024

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 21 del 25.01.2024 (documento 025)**  
**Allegato 1 circ\_21/2024 (documento 026)**

**RETRIBUZIONE ANNUA CONCEDIBILE RIFERITA AL CONGEDO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 42, COMMA 5, DEL D.LGS N. 151/2001**

L'articolo 42, commi 5 [\*] e seguenti, del D.lgs n. 151/2001, riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro trenta giorni dalla richiesta, del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per l'assistenza di persone con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In particolare, il comma 5-terprevede che: “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale.

Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati [...].”

A tale riguardo si comunica che, tenuto conto del predetto indice accertato dall'Istat, il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico delle Amministrazioni pubbliche che erogano trattamenti economici in sostituzione delle indennità previste dal legislatore per la generalità dei lavoratori non può eccedere, per l'anno 2024, l'importo pari a € 56.585,73 che, arrotondato all'unità di euro, è pari a € 56.586,00.

<b>ANNO 2024</b>	<b>EURO</b>
Importo complessivo massimo retribuzione e contribuzione a carico del datore di lavoro annua congedo straordinario art. 42, co. 5, D. lgs n. 151/2001	€ 56.586,0

[\*] Come sostituito, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, lett. n), del D.lgs 30 giugno 2022, n. 105

**Art. 42. Riposi e permessi per i figli con handicap grave (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20) 5-bis.**

Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa.

Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.

Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona.

Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.(6)

-----  
(6) Comma inserito dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi da 5 a 5-quinque

## **RIVALUTAZIONE DELL'IMPORTO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO PER PRESTAZIONI DI MATERNITÀ OBBLIGATORIA**

L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 78 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (cfr. la circolare n. 181/2002), sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall'Istat, è pari, per l'anno 2024, a € 2.488,14.

L'importo dell'indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento «Denuncia individuale», «Dati retributivi», «Maternità», «MatCredito», «IndMat1Fascia». La parte eccedente deve essere riportata nell'elemento «IndMat1Fascia».

<b>ANNO 2024</b>	<b>EURO</b>
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria	€ 2.488,14

## **DOTTRINA PER IL LAVORO: MASSIMALE 2024 DELLA BASE CONTRIBUTIVA E PENSIONABILE** da DplMo - fonte: Inps

Per l'anno 2024, il massimale della base contributiva e pensionabile, per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, è pari a **119.650,00** euro.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 21 del 25.01.2024 (documento 025)**

## **SPECIALISTI ESTERNI, RINVIATO AL 30 GIUGNO IL VERSAMENTO DEL 4%** da il Giornale delle Previdenza - Enpam n.3 del 26 gennaio 2024

L'Enpam ha rinviato al 30 giugno il termine per versare il nuovo contributo del 4 per cento a carico

degli specialisti che esercitano in strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale.

Resta invece fissato al 31 marzo il consueto termine per il pagamento del contributo del 2 per cento che invece è a carico delle strutture sanitarie. Queste strutture da quest'anno avrebbero dovuto riversare anche i contributi a carico dei medici ma il Tar del Lazio per il momento ha sospeso quest'obbligo. Le società contestano il ruolo di "sostituto" per conto dell'Enpam, cioè di dover trattenere i contributi dai compensi dei medici per poi riversarli all'ente previdenziale.

Il Tar, con l'ordinanza cautelare n. 58 del 2024, ha comunque confermato l'obbligo per i medici specialisti esterni e ha scritto esplicitamente che l'Enpam potrebbe liberamente disporre che "il versamento del contributo avvenga direttamente da parte dei singoli professionisti entro la data del 31 marzo 2024".

Tuttavia, il Consiglio di amministrazione dell'ente di previdenza dei medici e degli odontoiatri ha deciso di rinviare comunque la scadenza a giugno per non penalizzare i professionisti. Nel frattempo l'Enpam, come già annunciato, [sta studiando misure per alleggerire il peso sui medici e sui dentisti di questo nuovo contributo del 4 per cento](#). Il rinvio concede più tempo per giungere a una possibile modifica.

## **PENSIONI ENPAM, QUANDO ARRIVERÀ L'ADEGUAMENTO**

**ALL'INFLAZIONE** da il Giornale delle Previdenza - Enpam n.3 del 26 gennaio 2024

La rivalutazione delle pensioni Enpam ci sarà, anche quest'anno come ogni anno. Ma per riallineare l'importo delle pensioni al costo della vita, la Fondazione deve attendere il via libera dei ministeri vigilanti.

L'Enpam, infatti, ha deliberato, anche per il 2024, di rivalutare al 75 per cento dell'indice dell'inflazione le pensioni delle gestioni del Fondo di previdenza generale e del Fondo della medicina convenzionata ed accreditata fino al limite di 4 volte il trattamento minimo Inps (che significa circa 2.272 euro lordi al mese) e al 50 per cento dell'indice l'eventuale parte della pensione mensile che supera questo limite.

L'indice di inflazione Istat che farà da base per calcolare gli aumenti di quest'anno è pari al 5,4 per cento. Il 75 per cento di questo indice corrisponde a un +4,05%, mentre il 50 per cento equivale a +2,7%

La rivalutazione, una volta ricevuto il parere favorevole dei ministeri, decorrerà dal 1° gennaio 2024. Il pagamento, solitamente, arriva in primavera insieme agli arretrati dei mesi precedenti.

## **PENSIONI, SUL RECUPERO DELL'INFLAZIONE ENPAM BATTE INPS**

da il Giornale delle Previdenza - Enpam n.3 del 26 gennaio 2024

Attenzione a non fare confusione fra il sistema di adeguamento delle pensioni dell'Enpam con quello dell'Inps, che anche quest'anno prevede una minore rivalutazione rispetto ai criteri in vigore in passato.

L'Enpam infatti calcola le rivalutazioni per scaglioni. Ad esempio, se consideriamo una pensione di 3.000 euro lordi mensili, la parte fino a 2.272 euro viene aumentata del 4,05% (cioè il 75 per cento

dell'inflazione) e la parte eccedente del 2,7% (cioè il 50 per cento dell'inflazione). In quest'esempio, quindi l'aumento sull'importo totale è del 3,72%

Alle pensioni erogate dall'Inps, invece, la rivalutazione attualmente viene applicata sull'intero importo della pensione.

La rivalutazione va da un massimo del 100 per cento dell'inflazione (5,4%), ma solo per gli assegni che al di sotto di quattro volte il minimo Inps (cioè circa 2.272 euro). Mano a mano che aumenta l'importo pensionistico, la percentuale di rivalutazione cala: 85 per cento fino a cinque volte il minimo Inps, 53 per cento fino a sei volte, 47 per cento fino a otto volte, 37 per cento fino a dieci volte, per arrivare a un minimo del 22 per cento dell'inflazione (cioè meno dell'1,2% di aumento) per chi supera i 5.679,41 euro di pensione lorda.

Tornando all'esempio di un pensionato (ad esempio un ex dirigente medico) che percepisce 3mila euro lordi di pensione dall'Inps, la rivalutazione sarebbe del 2,86%.

Va ricordato che tutti i provvedimenti assunti dai vari Governi succedutisi e dal Parlamento hanno determinato, **per i pensionati Inps, soprattutto riduzioni strutturali permanenti e crescenti. In considerazione che anche le possibili indicizzazioni future saranno applicate ad importi di pensione ovviamente più ridotti.** L'effetto, infatti, si cumula nel tempo a maggior ragione quando i tagli sono ripetuti. Condizione questa che la stessa Consulta aveva ripetutamente ammonito dal non continuare a fare, per non privare le pensioni, d'importo più elevato, della tutela dai danni inferti dai fenomeni inflattivi.

## **POSSO ANDARE IN PENSIONE A 72 ANNI DA CONVENZIONATO?** da il Giornale delle Previdenza Enpam – lettere al Giornale n.3 del 26 gennaio 2024

*Ho quasi 70 anni (il prossimo giugno) e sono ancora al lavoro come titolare di continuità assistenziale. La mia domanda riguarda la possibilità di estendere il periodo lavorativo oltre il compimento dei 70 anni. E davvero così? Da quanto sento potrei avere questa opportunità fino al compimento dei 72 anni. Me lo confermate? E se sì, cosa debbo fare? Comunicarlo all'Enpam e al datore di lavoro?*

**M. C. - Macerata**



Lettere  
al  
Giornale

Gentile Dottore,

le confermiamo che i medici convenzionati possono chiedere di prolungare l'attività lavorativa [sino al compimento dei 72 anni.](#)

La richiesta va fatta all'azienda sanitaria presso cui si lavora prima dei 70 anni (che attualmente è il limite massimo per cui si può rimanere al lavoro).

L'Asl valuterà se accettare o meno il prolungamento sulla base dell'effettiva carenza di personale medico disponibile a ricoprire l'incarico.

Non è invece necessario comunicare all'Enpam la permanenza in servizio. L'Enpam infatti continuerà a ricevere e ad accantonare i contributi previdenziali che arrivano dall'Asl sulla sua posizione.

## **ONAOSI**

### **Soggiorno di studio della lingua all'estero**

**Scadenza: 28 febbraio 2024**

**È disponibile il modello di domanda per l'assegnazione del contributo in denaro. Scadenza 28 febbraio 2024.**

Si informano gli assistiti che la domanda relativa al contributo in denaro per "soggiorno di studio all'estero per corsi di lingua straniera 2023/2024" deve pervenire alla Fondazione ONAOSI **entro il 28 febbraio 2024** a pena di decadenza (non fa fede la data di spedizione, bensì la data di arrivo alla Fondazione).

Il contributo è riservato agli assistiti (orfani ed altri fattispecie di cui all'art. 6 dello Statuto) della Scuola Secondaria di Primo grado (ultimi due anni) e Secondo grado non ripetenti e agli studenti universitari non fuori corso e non ripetenti.

Per informazioni relative al contributo è possibile telefonare al n. 075/5869230 oppure al n. 075/5869511.

**[Scarica il modello di domanda](#)**

### **Corsi di formazione professionale post-diploma**

**Scadenza: 31 luglio 2024**

**Ammissioni presso le strutture ONAOSI degli Assistiti e dei figli di Sanitari contribuenti che frequentano corsi di formazione professionale**

Gli studenti assistiti dalla Fondazione ONAOSI in **forma gratuita ed i figli di Sanitari contribuenti** con retta a carico della famiglia in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, iscritti ad un corso di formazione professionale post-diploma accreditato, potranno accedere nell'A/A 2023/2024 **al Collegio Unico di Perugia sede di Montebello e nei Centri Formativi di Torino, Pavia, Padova, Bologna, Messina, Milano e Napoli** in forma residuale nel limite dei posti non occupati dagli aventi diritto.

Possono presentare domanda di ammissione:

- gli studenti, assistiti dalla Fondazione ai sensi dell'art. 6 dello Statuto (il titolo alle prestazioni deve essere già stato riconosciuto dall'ONAOSI);
- gli studenti non assistiti figli di Sanitari (Medici Chirurghi, Odontoiatri, Medici Veterinari, Farmacisti) che siano iscritti quali contribuenti obbligatori (pubblici dipendenti iscritti ai relativi Ordini Professionali) o contribuenti volontari della Fondazione, che siano in regola con la contribuzione.

I Sanitari contribuenti volontari devono altresì impegnarsi a pagare il contributo ONAOSI per l'anno **2024** nei termini fissati dalla Fondazione, pena la decadenza del diritto all'ospitalità per i figli e la conseguente uscita dalla struttura.

I Sanitari contribuenti obbligatori, in qualità di dipendenti pubblici, devono comunicare tempestivamente alla Fondazione ONAOSI l'eventuale successiva intervenuta cessazione del rapporto di lavoro quale dipendente pubblico nonché provvedere, laddove necessario, all'iscrizione volontaria e al pagamento di quote residue relative all'anno di cessazione dal servizio.

La domanda di ammissione dovrà pervenire, mediante e-mail all'indirizzo **[centri.formativi@onaosi.it](mailto:centri.formativi@onaosi.it)** e dovrà essere redatta esclusivamente sulla base dell'allegato modello, nonché contenere, a pena di inammissibilità, tutti gli elementi ivi richiesti. L'assegnazione del posto studio sarà effettuata nei limiti dei posti residuali disponibili in base alla data di ricezione dell'istanza.



In caso di domande con la medesima data di ricezione sarà assicurata la precedenza agli studenti assistiti. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero di telefono: 075 5869529

- [Scarica la documentazione per gli studenti assistiti dalla Fondazione](#)
- [Scarica la documentazione per gli studenti non assistiti figli di Sanitari](#)

## **I PENSIONATI SONO STUFI E MOLTO ARRABBIATI PER I CONTINUI TAGLI SULLE LORO PENSIONI AVENDO SEMPRE VERSATO FIOR DI CONTRIBUTI A VALORE CORRENTE E SALATISSIME TASSE** (mpe)

Il taglio sulla perequazione della pensione che doveva essere un evento unico per contingenti problemi di cassa dell'erario in realtà è divenuto una abitudine e ogni anno si ripete creando **riduzioni strutturali permanenti e crescenti, dato che le possibili indicizzazioni future sono applicate ad importi di pensione ovviamente sempre più ridotti**. E... così, in pochi anni pensioni che permettevano un post lavorativo dignitoso, da debiti di valore si riducono a semplici debiti di valuta, svuotate dal loro potere d'acquisto pur avendo sempre versato fior di contributi a valore corrente e salatissime tasse.

Da tempo, e sempre volutamente ignorato, Alberto Brambilla fa presente che il nostro sistema previdenziale è in equilibrio: il vero costo delle rendite (invalidità, vecchiaia e superstiti) è pari all'11,8% al lordo delle tasse e addirittura all'8,65% al netto dei 59 miliardi di Irpef.

Continua Brambilla su Economia (inserto del lunedì al Corriere della Sera): *mettendo nella previdenza anche gli assegni assistenziali, la spesa sul Pil sale al 16%, in Europa è al 12%*, cioè la parte assistenziale che dovrebbe essere reperita colla fiscalità generale su tutti, è invece addossata solo sulle spalle dei pensionati. *Tutti i governi, questo compreso, hanno aumentato gli assegni assistenziali caricandoli sul conto pensioni, beneficiando milioni di supposti «pensionati???» che nella vita non hanno mai pagato o quasi contributi e tasse e punendo quelli con pensioni sopra 5 volte il minimo (2.500 euro lordi al mese) che hanno pagato invece fior di contributi e tasse e continuano a pagarle tutt'ora e che in tre anni perderanno il 12% del potere d'acquisto delle loro pensioni.*

Ma è lecito sottrarre i soldi della previdenza per pagare l'assistenza? questi soldi invece non andrebbero reperiti colla fiscalità generale?

Anche la legge (legge 88/1989 di Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) molto chiaramente delinea i compiti e i confini della previdenza, ma è ignorata !!!

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - RIDUZIONE ONERI DETRAIBILI 2024** la

Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

*È vero che per le spese detraibili dall'Irpef che saranno sostenute nel 2024 è prevista una riduzione dell'importo della detrazione?*

### **Risponde Paolo Calderone**

La risposta è affermativa. La novità, però, non interessa tutti i contribuenti, ma solo quelli che conseguiranno un reddito complessivo superiore a 50.000 euro. Inoltre, non riguarderà la totalità degli oneri detraibili. Più precisamente, per questi contribuenti la detrazione dall'Irpef spettante per l'anno 2024 andrà diminuita di 260 euro se riferita ai seguenti oneri:

- quelli detraibili al 19%, ad eccezione delle spese sanitarie indicate nell'[articolo 15](#), comma 1, lettera c) del Tuir
- le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici, per le quali è prevista la detrazione del 26% (per importi compresi tra 30 e 30.000 euro)
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (per cui è prevista la detrazione del 90%).

Si ricorda che nel calcolo del reddito complessivo non si tiene conto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione e in proporzione alla quota di possesso dell'unità immobiliare

### **TAR SU CONTRIBUTO ENPAM AGGIUNTIVO PER SPECIALISTI ESTERNI** da News Letter OmceoMi n. 5/2024

ENPAM ha recentemente introdotto un contributo del 4% a carico dei medici specialisti che esercitano in strutture private accreditate con il SSN, prevedendo l'obbligo nei confronti di tali strutture di trattenere il contributo per poi versarlo all'Istituto previdenziale.

Come segnalato in una precedente comunicazione, "[Contributo ENPAM aggiuntivo per Specialisti esterni: ripensiamoci](#)" sono giunte all'Ordine di Milano numerose lettere di lamentela da parte di Iscritti sottoposti a questo nuovo contributo, che va ad erodere il già misero compenso loro erogato da parte delle strutture private accreditate con il Ssn. Roberto Carlo Rossi ha inviato una lettera al presidente ENPAM Alberto Oliveti evidenziando le criticità del provvedimento, che rischia di generare la rinuncia ad un'attività lavorativa da parte dei medici e un ulteriore allungamento delle liste di attesa, e chiedendone la revisione.

Il Tar del Lazio, con ordinanza n. 58/2024, ha recentemente sospeso tale provvedimento e, nelle more di una pronuncia di merito (udienza fissata il 20 marzo 2024), ha stabilito che i medici specialisti potranno continuare a pagare il contributo del 4% direttamente ad ENPAM entro il 31 marzo, senza necessità di alcun intervento da parte delle strutture in cui lavorano.

Enpam da parte sua ha rinviato al 30 giugno il termine per versare il nuovo contributo del 4% a carico dei professionisti, mentre rimane fissato al 31 marzo il consueto termine per il pagamento del contributo del 2% che è a carico delle strutture sanitarie.

Sono allo studio, da parte del Consiglio di amministrazione di ENPAM, misure per alleggerire il peso di questo nuovo contributo sui medici e sugli odontoiatri.

Rimaniamo in attesa quindi di tali auspicabili provvedimenti e del giudizio di merito del TAR.

### **Lettera dell'OMCeOMi ad ENPAM**

### **INPS - GESTIONE SEPARATA: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE SU REDDITI E COMPENSI – ANNO 2024** da DplMo - fonte Inps

L'INPS, con la circolare n. 24 del 29 gennaio 2024, comunica le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito o dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2024 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.



### Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate

Per l'anno 2024 l'aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, è pari al **33%**.

Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:

- 0,50%, utile per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;
- 0,22%, (articolo 7 del DM12 luglio 2007);
- 1,31%, obbligo del versamento di una aliquota contributiva contro la disoccupazione "*pari a quella dovuta per la prestazione NASpI*". Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione; rapporti di collaborazioni coordinate e continuative; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dai committenti, per l'anno 2024, sono le seguenti:

Codice	Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA	IVS	Malattia Maternità ANF	Maternità ex D.M. 12.7.2007	DIS-COLL	Totale
1A – 1E	AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
1B	SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
1C	REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
1D	LIQUIDATORE DI SOCIETA'	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
02	COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIA E SIMILI	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
03	PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI	33,00	0,50	0,22		33,72
04	AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)	33,00	0,50	0,22		33,72
05	DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
06	CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03

07	VENDITORE PORTA A PORTA	33,00	0,50	0,22		33,72
09	RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44)	33,00	0,50	0,22		33,72
11	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
12	RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
13	ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)	33,00	0,50	0,22		33,72
14	FORMAZIONE SPECIALISTICA	33,00	0,50	0,22		33,72
17	CONSULENTE PARLAMENTARE	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
18	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.LGS N. 81/2015	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
19	AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti	25,00	0,50	0,22	0,35	26,07
20	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03

Al fine del calcolo della contribuzione dovuta si ricorda che l'aliquota (comprensiva di aliquota IVS e aliquote aggiuntive sopra descritte) deve essere applicata sul reddito delle attività, determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'individuazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi o dagli accertamenti definitivi, se non diversamente disciplinato come, ad esempio, per i compensi erogati per i dottorati di ricerca.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l'anno 2024, l'aliquota è confermata al **24%**.

### **Aliquote contributive e di computo per professionisti**

Per l'anno 2024 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati sono:

- aliquota contributiva per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in misura pari al **25%**;
- aliquota contributiva aggiuntiva pari allo **0,72%**, (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale);
- aliquota aggiuntiva pari allo **0,35%**, per il finanziamento dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).

Per effetto delle disposizioni sopra illustrate, l'aliquota contributiva complessiva dovuta alla

Gestione separata dai professionisti è la seguente:

Aliquote	Professionisti
<p><b>26,07%</b> (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,35 ISCRO)</p>	<p>Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria</p>

Per i titolari di reddito autonomo, pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata, per l'anno 2024, l'aliquota è confermata al **24%**.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 24 del 29.01.2024 (documento 027)**

**INPS - CONTRIBUTI DOVUTI AI LAVORATORI DOMESTICI 2024** da  
DplMO - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 23 del 29 gennaio 2024, comunica gli importi dei contributi dovuti, per l'anno 2024, per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

**IMPORTO DEI CONTRIBUTI (dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024)**  
**Senza contributo addizionale**

RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAF	Senza quota CUAF <sup>(1)</sup>
fino a € 9,40	€ 8,33	€ <b>1,66</b> (0,42) <sup>(2)</sup>	€ <b>1,67</b> (0,42) <sup>(2)</sup>
oltre € 9,40 fino a € 11,45	€ 9,40	€ <b>1,88</b> (0,47) <sup>(2)</sup>	€ <b>1,89</b> (0,47) <sup>(2)</sup>
oltre € 11,45	€ 11,45	€ <b>2,29</b> (0,57) <sup>(2)</sup>	€ <b>2,30</b> (0,57) <sup>(2)</sup>
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 6,06	€ <b>1,21</b> (0,30) <sup>(2)</sup>	€ <b>1,22</b> (0,30) <sup>(2)</sup>

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

**Comprensivo del contributo addizionale, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato**

RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAF	Senza quota CUAF <sup>(1)</sup>
fino a € 9,40	€ 8,33	€ 1,78 (0,42) <sup>(2)</sup>	€ 1,79 (0,42) <sup>(2)</sup>
oltre € 9,40 fino a € 11,45	€ 9,40	€ 2,01 (0,47) <sup>(2)</sup>	€ 2,02 (0,47) <sup>(2)</sup>
oltre € 11,45	€ 11,45	€ 2,45 (0,57) <sup>(2)</sup>	€ 2,46 (0,57) <sup>(2)</sup>
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 6,06	€ 1,29 (0,30) <sup>(2)</sup>	€ 1,30 (0,30) <sup>(2)</sup>

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. n. 1403/1971).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

**COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE (dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024)**

**Senza contributo addizionale**

GESTIONE	LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF		LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF	
	ALIQUOTE	COEFFICIENTI	ALIQUOTE	COEFFICIENTI
F.P.L.D.	17,4275%	0,872793	17,4275%	0,867579
ASpI	1,0300%	0,051584	1,1500%	0,057250
C.U.A.F.	0,0000%	0,000000		
MATERNITA'	0,0000%	0,000000	0,0000%	0,000000
INAIL	1,3100%	0,065607	1,3100%	0,065215
Fondo garanzia tratt. fine rapporto	0,2000%	0,010016	0,2000%	0,009956
<b>TOTALE</b>	<b>19,9675%</b>	<b>1,000000</b>	<b>20,0875%</b>	<b>1,000000</b>

**Comprensivo del contributo addizionale, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato**

GESTIONE	LAVORATORI DOMESTICI CON CUAFF		LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAFF	
	ALIQUEUTE	COEFFICIENTI	ALIQUEUTE	COEFFICIENTI
F.P.L.D.	17,4275%	0,815608	17,4275%	0,811053
ASpI	1,0300%	0,048204	1,1500%	0,053519
C.U.A.F.	0,0000%	0,000000		
MATERNITA'	0,0000%	0,000000	0,0000%	0,000000
INAIL		0,061308	1,310000%	0,060966
Contr.addizionale c. 28 art.2 L.92/2012	1,3100% 1,40%	0,065520	1,40%	0,065154
Fondo garanzia tratt. fine rapporto	0,200000% <b>21,3675%</b>	0,009360 <b>1,000000</b>	0,20% <b>21,4875%</b>	0,009308 <b>1,000000</b>
TOTALE				

**Importo dei contributi con esonero del contributo a carico dei lavoratori che proseguono l'attività lavorativa e hanno maturato i requisiti minimi per la pensione anticipata di cui all'articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 197/2022 per i periodi di competenza 2024**

**Senza contributo addizionale**

RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAFF	Senza quota CUAFF <sup>(1)</sup>
fino a € 9,40	€ 8,33	<b>1,25 (0,00) <sup>(2)</sup></b>	<b>1,26 (0,00) <sup>(2)</sup></b>

oltre € 9,40 fino a € 11,45	€ 9,40	€ 1,41 (0,00) <sup>(2)</sup>	€ 1,42 (0,00) <sup>(2)</sup>
oltre € 11,45	€ 11,45	€ 1,71 (0,00) <sup>(2)</sup>	€ 1,73 (0,00) <sup>(2)</sup>
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 6,06	€ 0,91 (0,00) <sup>(2)</sup>	€ 0,91 (0,00) <sup>(2)</sup>

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. n. 1403/1971).

(2) Quota a carico del lavoratore non dovuta ai sensi dell'articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 197/2022.

### Comprensivo del contributo addizionale, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAF	Senza quota CUAF <sup>(1)</sup>
fino a € 9,40	€ 8,33	€ 1,36 (0,00) <sup>(2)</sup>	€ 1,37 (0,00) <sup>(2)</sup>
oltre € 9,40 fino a € 11,45	€ 9,40	€ 1,54 (0,00) <sup>(2)</sup>	€ 1,55 (0,00) <sup>(2)</sup>
oltre € 11,45	€ 11,45	€ 1,87 (0,00) <sup>(2)</sup>	€ 1,89 (0,00) <sup>(2)</sup>
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 6,06	€ 0,99 (0,00) <sup>(2)</sup>	€ 1,00 (0,00) <sup>(2)</sup>

(1) contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini. Il entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. n. 1403/1971).

(2) Quota a carico del lavoratore non dovuta ai sensi dell'articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 197/2022.

### Coefficienti di ripartizione

**Senza contributo addizionale** di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, **con esonero** del contributo a carico dei lavoratori che proseguono l'attività lavorativa e hanno maturato i requisiti minimi per la pensione anticipata di cui all'articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 197/2022.

GESTIONE	LAVORATORI DOMESTICI CON	LAVORATORI DOMESTICI
----------	--------------------------	----------------------



	CUAF		SENZA CUAF	
	ALIQUEOTE	COEFFICIENTI	ALIQUEOTE	COEFFICIENTI
F.P.L.D.	12,4075%	0,830072	12,4075%	0,823461
ASpI	1,0300%	0,068908	1,1500%	0,076323
C.U.A.F.	0,0000%	0,000000		
MATERNITA'	0,0000%	0,000000	0,0000%	0,000000
INAIL	1,3100%	0,087640	1,3100%	0,086942
Fondo garanzia tratt. fine rapporto	0,2000%	0,013380	0,2000%	0,013274
<b>TOTALE</b>	<b>14,9475%</b>	<b>1,000000</b>	<b>15,0675%</b>	<b>1,000000</b>

**Comprensivo del contributo aggiuntivo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato, con esonero del contributo a carico dei lavoratori che proseguono l'attività lavorativa e hanno maturato i requisiti minimi per la pensione anticipata di cui all'articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 197/2022.**

GESTIONE	LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF		LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF	
	ALIQUEOTE	COEFFICIENTI	ALIQUEOTE	COEFFICIENTI
F.P.L.D.	12,4075%	0,758985	12,4075%	0,753454
ASpI	1,0300%	0,063007	1,1500%	0,069835
C.U.A.F.	0,0000%	0,000000		
MATERNITA'	0,0000%	0,000000	0,0000%	0,000000

INAIL	1,3100%	0,080134	1,31000%	0,079550
Contr. addizionale c. 28 art.2 L.92/2012	1,40%	0,085640	1,40%	0,085016
Fondo garanzia tratt. fine rapporto	0,200000%	0,012234	0,20%	0,012145
<b>TOTALE</b>	<b>16,3475%</b>	<b>1,000000</b>	<b>16,4675%</b>	<b>1,000000</b>

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 23 del 29.01.2024 (documento 028)**

**LEGGI ANCHE:**

**PENSIONI, ECCO I CONTRIBUTI DOVUTI NEL 2024 PER COLF E BADANTI** a cura di Vittorio Spinelli in PensioniOggi

*Il contributo previdenziale garantisce copertura assicurativa per la pensione, la maternità, la disoccupazione, gli assegni al nucleo familiare, nonché l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.*

<https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/pensioni-ecco-i-contributi-dovuti-nel-2024-per-colf-e-badanti>

**N.B. - Versamento**

Il versamento dei contributi è trimestrale e deve essere effettuato entro i primi 10 giorni del trimestre successivo a quello di riferimento. L'ultima scadenza utile per il pagamento dei contributi relativi al 1° trimestre (gennaio-marzo), sarà dunque il 10 aprile 2024.

In caso di conclusione del rapporto di lavoro, la contribuzione va versata entro i dieci giorni successivi alla cessazione.

I datori di lavoro possono effettuare il pagamento mediante una delle seguenti modalità:

- 1) direttamente online tramite il portale dei pagamenti, con la modalità online pagoPA, con carta di credito, carta di debito oppure conto corrente bancario;
- 2) utilizzando l'avviso di pagamento pagoPA generato online tramite il portale dei pagamenti all'interno della sezione lavoratori domestici (pagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per uniformare tutti i pagamenti verso la pubblica amministrazione).

**ACCESSO A MEDICINA** da Italia Oggi di martedì 230 gennaio 2024

Premettendo che l'istruzione deve essere aperta a tutti e i più meritevoli emergere, tra le varie proposte di un accesso a Medicina, dopo l'insuccesso del numero chiuso per una mancata programmazione degli organi preposti, la proposta di istituzionalizzazione del liceo biomedico a firma della deputata Simona Loizzo presentata alla Camera il 18 giugno 2023 e a settembre assegnata alla Commissione cultura dopo un primo tentativo in Senato già nel 2020. ??? ... ???

## **CDR-RSA: SIGLATO L'ACCORDO PONTE DEL CCNL** da DplMo

In data 24 gennaio 2024, ARIS (Associazione Regiliosa Istituti Socio Sanitari) ed i sindacati FP CGIL, FP CISL, FISASCAT CISL, UIL FPL e UIL FPL, hanno sottoscritto l'accordo ponte del CCNL relativo al settore Cdr-RSA.

[\*\*Le nuove Tabele del costo del lavoro\*\*](#)

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE**

*Posso portare in detrazione dall'Irpef le spese che pago a un'agenzia di lavoro interinale alla quale mi sono rivolta per l'assistenza personale di un familiare non autosufficiente e non a carico fiscale?*

### **Risponde Paolo Calderone**

Il lettore dovrebbe far riferimento all'agevolazione riportata nell'[art. 15](#), comma 1, lettera *i-septies* del Tuir, che prevede la concessione di una detrazione del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro. La risposta al quesito è affermativa, in presenza dei requisiti e nel rispetto delle condizioni dettate dalla norma che prevede l'agevolazione e delle precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate nei suoi documenti di prassi.

In sintesi, per poter richiedere la detrazione per gli addetti all'assistenza personale:

- è necessario che le prestazioni siano rivolte a persone non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana (cioè persone che necessitano di sorveglianza continuativa o che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività: assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti); lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica
- il reddito complessivo di chi sostiene le spese non deve superare i 40.000 euro
- il pagamento delle prestazioni va effettuato con bonifico o altri sistemi di pagamento tracciabili
- le spese devono risultare da idonea documentazione, contenente i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella fattura o ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

Al verificarsi di tali condizioni, la detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da un'agenzia interinale, purché la documentazione specifichi la natura del servizio reso e la qualifica contrattuale del lavoratore.

## **INPS - ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE LAVORATRICI MADRI: ISTRUZIONI**

L'INPS, con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali, previsti per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, connessi all'**esonero del 100%** della quota **dei contributi previdenziali** per

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti **a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato**, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (articolo 1, comma 180, della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#)).

Ricordo che ai sensi del comma 181, articolo 1, della [legge n. 213/2023](#), il medesimo esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli**, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, **fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo**.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 27 del 31.01.2024 (documento 029)**

## **LEGGI ANCHE**

**Lavoro, Busta paga più alta per le lavoratrici madri** da Pensioni Oggi a cura di Valerio Damiani

*I chiarimenti in un documento dell'Inps. Debutteranno due sgravi del 100% della contribuzione IVS a carico delle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: sino al 31 dicembre 2024 con almeno due figli di cui il più piccolo di età fino al compimento del 10° anno; sino al 31 dicembre 2026 con almeno tre figli di cui il più piccolo sino al compimento del 18° anno.*

<https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/lavoro-busta-paga-piu-alta-per-le-lavoratrici-madri>

### **In particolare:**

#### **Cumulabilità**

Lo sgravio è cumulabile con eventuali ulteriori sgravi riconosciuti sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. L'Inps conferma che in caso di fruizione della decontribuzione in parola non potrà trovare applicazione la riduzione del cuneo fiscale prevista per il 2024 a favore dei lavoratori la cui retribuzione non superi la soglia massima di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima o di ulteriori ratei aggiuntivi (ad esempio, [quattordicesima](#)). Infatti la decontribuzione madri è superiore ( $3.000\text{€}/12 = 250\text{€}$ ) rispetto allo sconto massimo conseguibile con la riduzione del cuneo ( $2.692\text{€} * 9,19\% = 247,39\text{€}$ ) e, pertanto, la prima esaurisce la quota massima esonerabile. Solo dal **mese successivo** alla scadenza della decontribuzione madri (es. per raggiungimento dell'età anagrafica del figlio più piccolo) la riduzione del cuneo potrà essere applicata.

**Leggo su Italia Oggi di venerdì 2 febbraio 2024 in prima pagina: *Il magazzino delle cartelle esattoriali sfonda i 1,200 miliardi, ma il 92% non è recuperabile ...* e allora per i bisogni di cassa? ecco ... si prende dalle tasche dei pensionati il necessario. Grazie, grazie ... ma noi pensionati siano stufi di essere un bancomat !!!**

## **BANDI CONCORSI e OPPORTUNITA' FEBBRAIO 2024**

Riportiamo alcuni bandi di concorsi segnalateci dall'On.Patrizia Toia

### **Bando per la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale**

Fino alle ore **14.00 del 15 febbraio 2024**. è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2024 e il 2025 su tutto il territorio nazionale e all'estero.

In particolare:

- **51.132 operatori volontari** saranno avviati in servizio in 2.023 progetti, afferenti a 328 programmi di intervento, da realizzarsi **in Italia**;
- **1.104 operatori volontari** saranno avviati in servizio in 160 progetti, afferenti a 30 programmi di intervento, da realizzarsi **all'estero**);

I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana.

[Vai alla pagina](#)

[Vedi tutti i bandi](#)

### **Bandi Europei**

Qui alcuni bandi attualmente attivi a livello europeo.



[Vedi tutti i bandi](#)

### **Bandi Regionali**

Qui alcuni bandi attivi per le regioni di mia pertinenza: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta.



[Vedi tutti i bandi](#)

### **Opportunità per i giovani**

Qui alcune borse di studio, tirocini e altre opportunità dedicate esclusivamente ai giovani



[Vedi tutti i bandi](#)

## **FRANCOBOLLI ITALIA 2024 - EMISSIONE** (prima del 2024)



- Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato alla Fiera dell’Arte a Bologna dal 1974
  - Data di emissione: 1° febbraio 2024